



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

**AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e
Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 –
Valorizzazione Patrimonio
Ufficio 7 - Demanio**

Bando per il rilascio di n.6 concessioni provvisorie di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative stagione balneare 2024

Il Dirigente del Settore 4

Premesso che

- l'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005 recante: *“Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”* conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime (di seguito denominate cdm);
- il Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) di Vibo Valentia strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 5.12.2014, ma non ancora vigente perché non è stato ancora completato il suo iter amministrativo;
- con la legge regionale n. 16 del 9 maggio 2017 (norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli art. 9, 14 e 18 della l. r. 17/2005. Pubblicata sul BURC n. 44 del 9 maggio 2017), la Regione Calabria, apporta le opportune modifiche alla l. r. 17/2005 (vedi art. 14 - norme di salvaguardia e successivo art. 18, con particolare riferimento al comma 3bis), per l'ammissibilità di nuove CDM, stagionali, in assenza di PCS;
- per poter ottemperare a quanto previsto dalla l.r. 16/2017, che estende, anche alla stagione balneare 2024, la possibilità di procedere al rilascio di concessioni demaniali provvisorie, a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, che ne facciano richiesta, anche in assenza del Piano Comunale Spiaggia, è opportuno avviare le procedure di evidenza pubblica, per il rilascio di concessioni demaniali marittime per la sola stagione balneare 2024;
- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

- vista la determina del dirigente settore 4, n. 880 del 24.04.2024 con la quale viene approvato il presente bando;

Rende noto che

- il Comune di Vibo Valentia, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle cdm con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005, e ss.mm.ii., intende assegnare, mediante procedure comparative ad evidenza pubblica, le concessioni demaniali marittime provvisorie di seguito riportate:
 - a. area denominata “concessione N. 2” di cui alla tavola n. 10 del PCS, della superficie complessiva di mq. 800, destinata a zona d'ombra, per come individuato a seguito di spostamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 30 aprile 2017, ai sensi dell'art. 10 delle NTA;
 - b. area denominata “concessione N. 3” di cui alla tavola n. 11 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;
 - c. area denominata “concessione N. 4” di cui alla tavola n. 11 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;
 - d. area denominata “concessione N. 6”, nella tavola n. 11 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;
 - e. area denominata “concessione N. 10”, di cui alla tavola n. 12 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;
 - f. area denominata “concessione N. 16” di cui alla tavola n. 12 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;
 - . area denominata “concessione N. 16” di cui alla tavola n. 12 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d'ombra ai sensi dell'art. 10 delle NTA;
- l'area da assegnare è individuata dal PCS e dalle NTA nella superficie massima concedibile; nel fronte mare indicato; nelle opere da realizzare e nelle utilizzazioni previste;
- l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 7 del presente bando, preferendo, ai sensi dell'art. 37 del codice della navigazione (di seguito c. n.) - comma 1, il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della cdm e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Detta aggiudicazione è altresì vincolata al parere vincolante della regione Calabria.

Art. 1 Finalità

1. L'obiettivo prioritario del Comune di Vibo Valentia è quello di dare attuazione al PCS, strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia,



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

Art. 2

Aree da concedere

1. I lotti di seguito riportati:
 - a. area denominata “concessione N. 2” di cui alla tavola n. 10 del PCS, della superficie complessiva di mq. 800, destinata a zona d’ombra, per come individuato a seguito di spostamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 30 aprile 2017, ai sensi dell’art. 10 delle NTA;
 - b. area denominata “concessione N. 3” di cui alla tavola n. 11 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d’ombra ai sensi dell’art. 10 delle NTA;
 - c. area denominata “concessione N. 4” di cui alla tavola n. 11 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d’ombra ai sensi dell’art. 10 delle NTA;
 - d. area denominata “concessione N. 6”, nella tavola n. 11 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d’ombra ai sensi dell’art. 10 delle NTA;
 - e. area denominata “concessione N. 10”, di cui alla tavola n. 12 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinato a zona d’ombra ai sensi dell’art. 10 delle NTA;
 - f. area denominata “concessione N. 16” di cui alla tavola n. 12 del PCS, della superficie complessiva di mq. 500, destinata a zona d’ombra ai sensi dell’art. 10 delle NTA;
2. L’occupazione e l’utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del c. n. e dal relativo regolamento di esecuzione, dalla legge regionale n. 17/2005, dal PIR e dal PCS, in quanto compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione.
3. I servizi minimi essenziali previsti, garantiti dai concessionari, dovranno essere sistemati all’interno delle strutture ricettive interessate, ovvero in altre strutture, e/o presso altri operatori economici, appositamente convenzionati, ad una congrua distanza dalla concessione richiesta.

Art. 3

Durata

La durata della cdm è limitata alla sola stagione balneare 2024, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto sino alla data del 30.9.2024, e non comporta il cd. diritto di insistenza.

Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all’art. 42 comma 2 del c. n. per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell’amministrazione concedente; di decadenza di cui all’art. 47 del c. n.; di eventuali proroghe previste da leggi statali.

Art. 4



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

Requisiti di partecipazione alla procedura per il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative i soggetti che:
 - a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in giudicato; o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale; per corruzione, frode, riciclaggio.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; in ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - d) sono stati condannati in via definitiva, nel periodo antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime di cui all'art. 1161 c. n.;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
 - f) che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla predetta amministrazione che bandisce la gara, o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione concedente;

- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) che hanno omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);
- k) nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001;
- l) nei cui confronti, ai sensi d. lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii., risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

2. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini del comma 1, lettera h), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione, alternativamente:



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'amministrazione concedente esclude i soggetti partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
4. I soggetti partecipanti devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, adeguati requisiti di capacità economico-finanziaria, nonché di capacità tecnico-professionale, proporzionati alle caratteristiche ed al valore della concessione
 5. Non possono partecipare al bando, e/o comunque saranno esclusi, i soggetti, già titolari di altra concessione demaniale nell'ambito territoriale di riferimento.
 6. I soggetti partecipanti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, da autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P. R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011, avvalendosi dell'apposito modello di domanda allegato al bando:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
 - c) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
 - d) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel periodo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - e) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
 - f) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
 - g) di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

- i) di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 65 del d. lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii.;
 - k) di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68);
 - n) di non essere titolare di alcuna cdm.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, riconosciuta e non riconosciuta o in più di un consorzio o in più di una società commerciale o cooperativa ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni, società, a.t.i., o consorzi.
8. A tutela della par condicio delle ditte concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate ed in particolare tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità tra le seguenti mansioni:
- a) titolare di ditta individuale;
 - b) socio di s.n.c.;
 - c) socio accomandatario di società in accomandita semplice;
 - d) membro di organi di amministrazione di s.p.a., s.r.l., di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese;
 - e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
 - f) direttori tecnici.
9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 94, 95, 96 e 97 del d. lgs. n. 36 del 2023, e ss.mm.ii.,
10. La domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica può essere presentata da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese già iscritte o che si impegnano ad iscriversi presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 2 della l. r. n. 17/2005.

Art. 5

Canone concessorio e addizionale regionale



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

1. Il canone minimo di € **3.225,50**, determinato in base al d. l. n. 400/1993 recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” conv. nella l. n. 494/1993 e s.m.i., costituisce base d’asta per la presentazione dell’offerta economica ai sensi dell’art. 7 del presente bando, al fine di massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 108 del d. lgs. n. 36 del 2023, e ss.mm.ii.
2. L’addizionale regionale di cui all’art. 9 della legge Regione Calabria n. 1 del 1971, da ultimo modificato dall’art. 13 comma 1 della legge regionale n. 47 del 2011, è pari al 15 % del canone di concessione statale; da versare esclusivamente attraverso piattaforma regionale My Pay Calabria-portale dei pagamenti della Regione Calabria.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi dell’art. 93 del DLgs n. 36/2023, da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della concessione, appositamente individuati con provvedimento del dirigente del settore 4 dell’amministrazione concedente.
2. Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 del bando.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. La concessione demaniale marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del c. n.
2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 108 del DLgs n. 36/2023, attribuendo alla qualità tecnica dell’offerta un peso non superiore al 75 %.
3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:

$$P = A + B$$

dove:

P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti;

di cui

A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = non superiore a 75 punti;

B: Punteggio relativo all’Offerta Economica = non superiore a 25 punti;

A) QUALITÀ TECNICA DELL’OFFERTA (PUNTI 75)

- 1) **COMPATIBILITÀ GENERALE (FINO A PUNTI 5)** con il complesso dei vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

2) COMPATIBILITÀ DI DETTAGLIO (FINO A PUNTI 35) con riferimento a:

- qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali del territorio;
- previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale;
- capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione consortili o cooperative che svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità;
- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche o modalità di scarico);
- rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili;
- accessibilità ai parcheggi;

3) MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE (FINO A PUNTI 10)

- l'impegno del concorrente ad assicurare adeguati livelli occupazionali;
- piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire, le unità di personale da impiegare ed i tempi di realizzazione delle opere;
- soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo balneare, riconosciuti dalla legislazione nazionale e/o regionale (punti **1** per ogni anno per un massimo di punti **5**);

4) VALUTAZIONE DEGLI STANDARD DEI SERVIZI PROPOSTI (FINO A PUNTI 20)

- densità ombrelloni;
- migliore organizzazione del servizio di salvataggio;
- migliore organizzazione del servizio di soccorso e medico-sanitario;
- migliore organizzazione dei servizi di uso comune (aree libere, docce, ecc.);
- offerta dei servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta le spiagge libere, anche al di fuori del lotto in cui ricade l'area in concessione;
- miglior servizio pulizia spiagge del lotto in concessione;
- servizio di pulizia spiagge anche al di fuori del lotto in cui ricade l'area in concessione per un fronte mare oltre i mt 10 a destra ed a sinistra della concessione stessa;

5) FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FINO A PUNTI 5)

Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili da 1 a 5 punti;

B) OFFERTA ECONOMICA (PUNTI 25)



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

Da attribuirsi a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula:

$$C(n) = \frac{CP \times PR(n)}{PR(max)}$$

dove:

- C(n): punteggio attribuito al concorrente *n-esimo*
- CP: punteggio massimo attribuito per l'aumento del canone rispetto alla misura minima stabilita ex lege = max 25 punti
- PR(n): canone offerto dal concorrente *n-esimo*
- PR(max): massimo canone offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante)

Art. 8

Cauzione provvisoria

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare della sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € 1.000,00 mediante versamento presso la Tesoreria Comunale di Vibo Valentia, codice IBAN IT11A0306942821100000046011, causale "Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione provvisoria di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo"; il tesoriere rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di deposito. Tale cauzione potrà anche essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.
3. In aggiunta al suddetto deposito cauzionale, ogni partecipante dovrà corrispondere, con le stesse modalità di cui al precedente punto 1, l'importo di € 1.000,00 quali spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 11 del reg. di esec. del cod. della nav. secondo le modalità di cui al comma 1. Tale cauzione potrà anche essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 9

Cauzione ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione del c. n., prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione, in contanti o titoli di Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Catanzaro, in un conto corrente infruttifero il cui beneficiario individuato sia congiuntamente lo Stato, la Regione Calabria e il Comune di Vibo Valentia.

In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito.

In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura di euro 2.000,00.
3. Con l'atto o con la licenza di concessione viene imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Art. 10

Responsabilità del concessionario ai sensi dell'art. 23 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

1. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione del c. n., il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 11

Oneri del concessionario

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni dell'ordinanza balneare emanata dal Comune di Vibo Valentia relativa alle "Norme per l'uso del demanio marittimo e per la disciplina delle attività balneari".

Art. 12

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione, provvisoria, delle aree demaniali marittime messe a bando dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Vibo Valentia entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 16/05/2024**, utilizzando il modello allegato ed in apposito plico secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante consegna a mano;
 - b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere;
2. non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando;
3. farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune;



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

4. l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni seguenti:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
 - martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle 18,00;
5. resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile;
6. il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato con ceralacca e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "**Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima, provvisoria, per uso turistico-ricreativo – Concessione n.** (inserire il numero di concessione per la quale si concorre) - **Riservato – Non Aprire**";
7. ogni domanda potrà essere relativa ad uno solo dei lotti interessati e pertanto, in caso di interesse a più lotti, dovrà presentarsi un plico d'invio per ciascuno di essi;
8. ciascuna ditta potrà risultare assegnataria di un solo lotto pertanto, nel caso in cui risulti al primo posto in graduatoria in più lotti, dovrà scegliere il lotto da ricevere in assegnazione;
9. ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati dall'art. 2 del presente avviso pubblico;
10. dovranno essere allegati alla domanda, **pena l'improcedibilità della stessa**, gli originali dei versamenti del deposito cauzionale di cui all'art. 8 del presente bando e delle spese d'istruttoria, di cui all'art. 11 del reg. esec. del c. n. da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
 - a) versamento presso un qualsiasi sportello di Banca e/o a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Vibo Valentia - Codice IBAN - IT11A0306942821100000046011-, specificando la causale "Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione, provvisoria, di area demaniale marittima per uso turistico-ricreativo";
11. non sono ammesse offerte condizionate o "a termine."
12. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.
13. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture **Busta A**, **Busta B** e **Busta C** che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con ceralacca, recanti oltre all'intestazione "**Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima, provvisoria, per uso turistico-ricreativo – Concessione n.** (inserire il numero di concessione per la quale si concorre) - **Riservato – Non Aprire**" ed all'indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere a pena di esclusione n. 1 copia dei seguenti documenti:

- a. la domanda di partecipazione in bollo, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

casi, secondo il modello allegato al bando, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

- b. copia della ricevuta per le spese di istruttoria di cui all'art. 11 reg. esec. cod. navig. per un importo pari ad € 1.000,00; tale cauzione potrà anche essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
 - c. copia della ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di € 1.000,00 di cui all'art. 8 del presente bando effettuato presso la Tesoreria del Comune di Vibo Valentia codice IBAN - IT11A0306942821100000046011-, CAUSALE "Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di area demaniale marittima, provvisoria, per uso turistico-ricreativo, Concessione n. (inserire il numero di concessione per la quale si concorre)";
 - d. nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi **già costituiti**, dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;
 - e. nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi **non ancora costituiti**, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;
 - f. autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 89 del DLgs. n. 159/2011 (cod. antimafia) dei requisiti di cui all'art. 4 del presente bando;
 - g. dichiarazione del concessionario di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
 - h. impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'acquisizione dei pareri prescritti ex lege, il contratto di concessione nei termini ed alle condizioni indicati dal Comune e/o da disposizioni di legge.
14. La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comporta l'esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti dovranno presentare proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando, nel rispetto delle previsioni del vigente PCS e delle relative NTA.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

La Busta “B” recante la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA” dovrà contenere n. 1 copia dei seguenti documenti:

- a. stralcio P.C.S. e relative N.T.A.;
- b. relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico abilitato, contenente in particolare:
 - 1) oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo vincolo eventualmente esistente;
 - 2) indicazione dell'organizzazione dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, ecc...) e modalità di soddisfacimento dei servizi minimi essenziali ai sensi della L.R. 17/2005 (PIR) e ss.mm.ii;
- c. piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire, le unità di personale da assumere ed i tempi di realizzazione delle opere oppure piano finanziario d'investimento e di ammortamento, anche in relazione a quanto previsto dal PCS come investimenti ulteriori sugli standard minimi;
- d. numero previsto di addetti e loro mansioni;
- e. illustrazione sulle modalità di gestione della concessione;
- f. elencazione e descrizione degli ulteriori servizi a disposizione anche dei fruitori delle spiagge libere, diversi da quelli minimi già previsti dal PCS per il singolo lotto;
- g. planimetria dello stato di fatto del lotto scala 1:2.000;
- h. rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- i. documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- j. elaborato grafico rappresentante il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale alla luce degli strumenti urbanistici vigenti;
- k. elaborato grafico riportante gli elementi strutturali proposti, i collegamenti a tutte le reti tecnologiche e dei sottoservizi, le caratteristiche di fruibilità e accessibilità dell'area, ogni servizio proposto nell'area;
- l. planimetria dello stato di progetto, con indicazione delle aree funzionali alla balneazione (zone per servizi generali, zone per il gioco e lo svago e zone per il soggiorno all'ombra) in scala minima 1:100;
- m. elaborati in scala 1:20 per le opere di dettaglio;
- n. computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
- o. autocertificazione attestante che i soggetti sono imprenditori attivi nel settore del turismo;

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti in questa busta recante la scritta “OFFERTA ECONOMICA” dovranno indicare il rialzo sul canone minimo fissato ex lege e posto a base d'asta.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

Art. 13

Modalità di espletamento della gara

1. Il giorno **23/05/2024**, alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Vibo Valentia Piazza Martiri dell'Ungheria (piano rialzato Settore 4) si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, alla verifica dell'integrità, della regolare chiusura e sigillatura, nonché della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 12 del presente bando;
 - b) la Commissione provvederà all'apertura dei plichi medesimi ed al controllo della presenza al loro interno delle buste "A", "B" e "C", della regolare chiusura, sigillatura e correttezza formale delle medesime;
 - c) la Commissione aprirà in seduta pubblica la Busta A "Documentazione amministrativa" al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste e disponendo per ciascun concorrente l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;
 - d) la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
 - e) la Commissione, successivamente all'individuazione delle offerte ammesse alla gara e sempre in seduta pubblica, aprirà la Busta B "Documentazione Tecnica", sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste, verificando che vi siano presenti tutti i documenti richiesti;
 - f) la Commissione, successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, in seduta riservata procederà all'attribuzione dei relativi punteggi sulla scorta dei criteri di massima stabiliti nel presente bando e concernenti l'offerta tecnica;
 - g) la Commissione, successivamente alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata, darà lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e quindi all'apertura della busta "C", per ciascun concorrente, verificandone la completezza e regolarità del contenuto, sottoscrivendo l'esterno della busta e tutti i documenti ivi contenuti, ed assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del bando;
 - h) la Commissione, successivamente alla valutazione dell'offerta economica, determinerà, sempre in seduta pubblica, l'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuno parametro indicato dall'art. 7 "Criteri di valutazione" del presente bando.
2. La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione in via provvisoria.

In caso di parità di punteggio si procederà a licitazione privata ai sensi dell'art. 37 comma 3 c. n., sulla base dell'unico parametro rappresentato dal maggior rialzo (da esprimersi in percentuale) rispetto alla base d'asta. Tale base d'asta è rappresentata dal canone concessorio determinato dalla legge n. 296/2006 in relazione all'area richiesta in concessione ed alle opere realizzabili.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

La graduatoria provvisoria sarà trasmessa al Dirigente del Settore 1 che ne disporrà la pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune di Vibo Valentia e sul sito internet dell'Ente al fine di consentire ai soggetti interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di osservazioni scritte depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune di Vibo Valentia. Decorso il termine di pubblicazione di cui sopra, il Dirigente del Settore 4, previo esame delle osservazioni presentate, approverà in via definitiva la graduatoria.

3. L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore dell'istante che avrà conseguito il punteggio più alto secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente bando, tenendo conto, altresì, delle osservazioni di cui al comma precedente, se fondate.
4. Il Dirigente del Settore 4 comunica mediante affissione all'albo pretorio online o raccomandata A/R l'approvazione in via definitiva della graduatoria a tutti i concorrenti, dando atto della chiusura della procedura ad evidenza pubblica. All'aggiudicatario in via definitiva che ha conseguito il punteggio più alto sarà richiesta la produzione dell'ulteriore documentazione necessaria al rilascio del titolo concessorio, assegnando a tal fine un termine perentorio che decorre dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione in via definitiva.
5. Ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria di una sola area, sicché, nel caso in cui risulti al primo posto nella graduatoria di più aree, dovrà scegliere l'area da ricevere in assegnazione.
6. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
7. La graduatoria avrà validità per la sola stagione balneare 2024, entro i termini evidenziati dall'ordinanza di balneazione n. del 2024, decorrente dalla relativa approvazione in via definitiva.

Art. 14

Concessione demaniale marittima

1. Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, l'aggiudicatario in via definitiva che ha conseguito il punteggio più alto dovrà presentare al Comune di Vibo Valentia l'apposito MOD. D1 entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione mediante raccomandata A/R dell'approvazione definitiva della graduatoria, allegando la documentazione di cui alla Tabella B del PIR.

2. Ove l'aggiudicatario che ha conseguito il punteggio più alto non presenti il modello di domanda D1 e la documentazione richiesta nel termine perentorio di cui al comma 1, il Comune procederà allo scorrimento della graduatoria a favore del concorrente che ha conseguito il miglior punteggio e così via.

2. Nel caso di realizzazione di strutture amovibili sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà munirsi, inoltre, di nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Ente competente (Provincia) a istanza di parte, di autorizzazione, di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 374 del 1990, da parte dell'Agenzia delle Dogane, anch'essa da acquisirsi ad istanza di parte, e, trattandosi di area ricadente in zona C4, sarà altresì necessario acquisire il parere favorevole da parte dell'ABR.

3. Acquisita la documentazione di cui al primo comma, il Comune provvederà a trasmetterne copia, tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni a tutte le P. A. competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per il rilascio della concessione demaniale marittima, nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolamentano le attività sul demanio



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

marittimo, dando atto sinteticamente dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle istanze.

4. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della ditta selezionata, l'amministrazione concedente potrà convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; ai fini della semplificazione delle procedure, possono essere richiesti, nella stessa sede, anche il nulla osta paesaggistico-ambientale e l'autorizzazione doganale, fermo restando, comunque, il carattere autonomo dei relativi provvedimenti.

5. Concluso il procedimento ed acquisiti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni prescritti, nonché a seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativi all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del reg. di esec. del cod. della nav., verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area.

6. Successivamente l'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di Raccomandata A/R oppure notificato a mano in via amministrativa.

7. Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del dirigente del settore alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante Raccomandata A/R, nonché all'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 8 del presente bando.

8. Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via definitiva, notificando a mano in via amministrativa o mediante raccomandata A/R al soggetto interessato, apposito invito a presentarsi presso il Comune di Vibo Valentia entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del medesimo e dovendo produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 del presente articolo.

9. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

10. Successivamente alla sottoscrizione, la presente licenza andrà inserita nel registro delle concessioni demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Vibo Valentia

11. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate.

12. Il concessionario dovrà allestire l'area per l'uso richiesto e concesso, dando comunicazione di inizio attività, all'ente gestore, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di rilascio del titolo demaniale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di opere, il concessionario dovrà munirsi di titolo abilitativo a costruire da parte del Comune territorialmente competente.

13. Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando, nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima.

14. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del c. n., l'amministrazione concedente



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

AREA 3 – SETTORE 4 - Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile Servizio 2 – Valorizzazione Patrimonio Ufficio 7 - Demanio

dichiarerà la decadenza del concessionario e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermi restando i relativi limiti di validità di cui all'art. 13 comma 7.

Art. 15

Pubblicazione del bando

Il suddetto bando, qualora il valore della concessione demaniale marittima non superi la soglia di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di cui all'art. 35 e per gli effetti dell'art. 71 comma 3 del DLgs. n. 36 del 2023, e ss.mm.ii., dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vibo Valentia.

Art. 16

Disposizioni finali

Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del d. lgs. n. 36 del 2023, e ss.mm.ii., e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), nonché al cod. della navig. ed al relativo reg. di exec., nelle parti in cui siano compatibili con i principi di matrice europea quali, la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non discriminazione, l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Andrea Nocita, ufficio demanio marittimo, tel. 0963/599298, al quale gli interessati potranno rivolgersi per ottenere qualsiasi chiarimento inerente la documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica.

Vibo Valentia, li 30.04.2024

**Il responsabile del procedimento
f.to Arch. Andrea Nocita**

**Il Dirigente Settore n. 4
Dott. Ing. Antonio Nisticò**